

B - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA PUBBLICITÀ

58. CORTE COSTITUZIONALE - 12 luglio 1965 n. 68 - Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI - Imp. Pavan (in GU 17 luglio 1965 n. 178).

E' infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 21 co. 2 cost. dell'art. 11 r.d. 24 ottobre 1935 n. 2049 (convertito in legge 26 marzo 1936 n. 526, e modificato dall'art. 15 d.p.r. 28 giugno 1955 n. 630), secondo cui "le pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi" non possono aver luogo se non con la "preventiva approvazione" dell'ente provinciale per il turismo (1).

(Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'art. 11 del regio decreto 24 ottobre 1935 n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1938 n. 528, e modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 630, impugnato in questa sede, dispone che le «pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi» non possono aver luogo se non con la «preventiva approvazione» dell'ente provinciale per il turismo. Tale «approvazione» è chiaramente preordinata, secondo la disposizione, al fine di riscontrare che quelle pubblicazioni siano conformi ai dati, relativi ai prezzi, alle attrezzature, ai servizi dei rispettivi esercizi denunciati in precedenza dai gestori all'autorità amministrativa in osservanza di un obbligo imposto dagli artt. 1 e 2 e sanzionato penalmente dall'art. 12. Essa ha dunque come unico presupposto la verifica di dati assolutamente certi, ed è priva di qualsiasi elemento di discrezionalità.

Le pubblicazioni soggette all'«approvazione» sono poi unicamente quelle aventi per obiettivo di diffondere, presso la potenziale clientela, informazioni circa l'esistenza, l'importanza e le caratteristiche dei singoli impianti ricettivi. Esse rientrano quindi sicuramente negli schemi della pubblicità di attività economiche, mentre l'approvazione amministrativa che le riguarda appare ispirata unicamente ad esigenze di protezione della fede pubblica nel quadro generale degli interessi del turismo.

L'impugnativa è stata proposta con riferimento al solo 2° comma dell'art. 21 della Costituzione, in base al quale è la «stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure», assumendo che anche gli stampati meramente pubblicitari del tipo di quelli cui ha riguardo la disposizione impugnata godrebbero della particolare e più forte garanzia accordata dal riportato precetto costituzionale.

La Corte ritiene però di non poter condividere tale assunto e di poter affermare con sicurezza che, nei confronti di pubblicazioni a stampa del tipo di quelle cui ha riguardo la disposizione impugnata, un controllo preventivo come quello contemplato dalla stessa disposizione non incide assolutamente nella particolare garanzia costituzionale posta a difesa della stampa di cultura, opinione, d'informazione dal 2° comma dell'art. 21 della Costituzione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 11 del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936 n. 526, e modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 630, in riferimento all'art. 21, 2° comma, della Costituzione. (Omissis)